



Città di Imola

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 142 DEL 23/07/2015

OGGETTO : 6. RETTIFICA ALIQUOTA TASI - ANNO 2015 E ADEGUAMENTO ARTT. 12 COMMA 3 E 13 LETT. H) DEL REGOLAMENTO IMU. I.E.

Il giorno 23/07/2015 alle ore 14:45 su convocazione disposta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	PRES	ASS		PRES	ASS
MANCA DANIELE	X		CAVINA CLAUDIA		X
GAMBI GIACOMO		X	MANARESI SONIA	X	
SPADONI DANIELA	X		LINGUERRI ROMANO		X
DEGLI ESPOSTI FRANCESCA	X		LAGHI GIORGIO		X
PANIERI MARCO	X		FRATI CLAUDIO		X
BARELLI GIULIA		X	SANGIORGI MANUELA		X
PEPPI MARIO	X		RESTA CLAUDIA	X	
LANZON PAOLA	X		BARACCANI DANIELE	X	
TAROZZI MARCELLO	X		CAVINA PATRIK	X	
ERRANI DOMENICO	X		CARAPIA SIMONE		X
TASSINARI PAOLA		X	MIRRI ALESSANDRO	X	
GREMENTIERI ROBERTO		X	ZUCCHINI ANDREA		X
SIELI ALICE		X	TOTALI	13	12

Assiste in qualità di Segretaria Generale la Dott.ssa SIMONETTA D'AMORE

Presiede la consigliera LANZON PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori: DEGLI ESPOSTI F., TAROZZI M., BARACCANI D.

All'appello erano presenti n. 13 Consiglieri Comunali, come da frontino.

Durante la trattazione dell'oggetto n. 2 si è svolto il seguente movimento:

Entrano: Barelli G., Zucchini A., Laghi G.

Presenti n. 16

Durante la trattazione dell'oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:

Entra: Carapia S.

Esce: Zucchini A.

Presenti n. 16

Ed in prosecuzione di adunanza,

la Presidente pone in discussione l'oggetto iscritto al punto n. 6 dell'O.d.G. relativo a: "RETTIFICA ALIQUOTA TASI - ANNO 2015 E ADEGUAMENTO ARTT. 12 COMMA 3 E 13 LETT. H) DEL REGOLAMENTO IMU" e dà la parola all'Ass. De Marco A. per la relativa presentazione.

Non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 8 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano definite le aliquote TASI per l'anno 2015;
- verificato che, per mero errore materiale, con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento Tasi, **l'aliquota Tasi è stata indicata con la percentuale del 2,8 per mille**, ancorchè immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nella sopracitata deliberazione;
- atteso che alle suddette unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, già sottoposte all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nella sopracitata deliberazione l'aliquota Tasi viene rettificata nel **2 per mille**, ferma restando le detrazioni sopraindicate, in modo che la tassazione sulle suddette abitazioni principali raggiunga il limite massimo del 6 per mille;
- preso atto che i contribuenti interessati dalla aliquota TASI oggetto di rettifica sono in numero limitatissimo (trattasi dei soli possessori di abitazioni di Categoria A1, A8 e A9 e ivi residenti) e, in quanto tale, non influenzano le previsioni di gettito derivante da TASI, mentre l'Ufficio Tributi Associato provvederà a comunicare ai medesimi la rettifica intervenuta, dando modo agli stessi di conguagliare con la rata di saldo il corretto versamento, ovvero di chiedere il rimborso qualora avessero versato tutta l'imposta in un'unica soluzione in concomitanza con la scadenza della prima rata;
- verificata inoltre l'esistenza di un refuso all'art. 12 comma 3 del Regolamento IMU di questo Comune, laddove dispone "*L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600*";

- preso atto che tale disposizione deve essere espunta in quanto relativa alla maggiorazione per i figli conviventi di età non superiore ai 26 anni, la quale, a decorrere dal 2014, non trova più applicazione. Detta maggiorazione era già originariamente circoscritta ai soli anni 2012 e 2013 dalla previgente formulazione del comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e non è prevista dall'attuale disciplina della detrazione per l'abitazione principale contenuta nello stesso comma 10, come sostituito dall'art. 1, comma 707, lett. D) della citata legge n. 147 del 2013;

- richiamato inoltre l'art. 13 "Esenzioni" del Regolamento IMU di questo Comune, alla cui lett. h) prevede, tra le esenzioni di pagamento dell'Imu: *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di ricerca scientifica, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222* e verificato che tale disposizione regolamentare deve essere adeguata alla modifica apportata all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ad opera dell'art. 11-bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 13, in virtù della quale devono essere esclusi dall'esenzione dall'IMU in favore degli enti non commerciali *"gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile"*, aggiungendo alla disposizione regolamentare questa ulteriore modifica normativa, al fine di rendere la lettura del testo regolamentare completo della ulteriore successiva legislazione intervenuta,

- visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla Iuc dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20.5.2015) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 30 luglio 2015;

- ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 30/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convenzione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- preso atto del provvedimento Prot. n. 3277/6 del 29/5/2014 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e del Decreto Prot. n. 3278/6 del 29/5/2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;

- dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare n. 1 "Bilancio Preventivo, Rendiconto del Comune; Istituzioni,

Aziende Speciali, Consorzi e Società o Enti e altri organismi a prevalente capitale pubblico locale al quale il Comune partecipa, escluso l'ASP, Patrimonio" in data 21.07.2015;

- attesa la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di disporre nel minore tempo possibile gli adempimenti conseguenti in materia tributaria;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione n. 51 del 8 aprile 2015, nella sola parte in cui è stata definita l'aliquota TASI 2015 alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, rettificandola nella percentuale del **2** anziché del 2,8 per mille;

2) di dare atto che ai contribuenti interessati dalla aliquota TASI di cui al punto 1) l'Ufficio Tributi Associato (per i soli possessori di abitazioni di Categoria A1, A8 e A9 e ivi residenti) provvederà a comunicare la rettifica intervenuta;

3) di eliminare il comma 3 dell'art. 12 "Detrazione per l'abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9" del vigente Regolamento IMU, in quanto trattasi di disposizione che, a decorrere dal 2014, non trova più applicazione, per le motivazioni riportate in premessa;

4) di ridefinire il testo della lett. h) dell'art. 13 "Esenzioni" del Regolamento IMU di questo Comune come segue: *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;*

5) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata al Dipartimento delle Finanze, nonché, a cura del Servizio proponente, sia inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

6) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015.

DELIBERAZIONE N. 142 DEL 23/07/2015

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l'esito:

Presenti	n. 16	
favorevoli	n. 14	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL, Movimento 5 Stelle)
contrari	n. 0	
astenuti	n. 2	(Gruppi: Forza Italia, Nuovo Centro Destra)

Il Consiglio Comunale approva

Vista la richiesta di eseguibilità immediata del presente provvedimento avanzata, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito:

Presenti	n. 16	
favorevoli	n. 14	(Gruppi: Partito Democratico, Imola Migliore – SEL, Movimento 5 Stelle)
contrari	n. 0	
astenuti	n. 2	(Gruppi: Forza Italia, Nuovo Centro Destra)

dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati sul cd nell'apparecchio situato nella Sala Consiliare).

/mv

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

LA PRESIDENTE

f.to Paola Lanzon



LA SEGRETARIA GENERALE

f.to Simonetta D'Amore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data 10 agosto 2015 e vi resterà per 15 gg. consecutivi quindi fino al 25 agosto 2015.

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il 20 agosto 2015.



L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Rossana Selleri